



DISEGNO DI LEGGE

**presentato dal Ministro degli affari esteri
e della cooperazione internazionale (TAJANI)
di concerto con il Ministro della giustizia (NORDIO)
con il Ministro dell'interno (PIANTEDOSI)
e con il Ministro dell'economia e delle finanze (GIORGETTI)**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 7 APRILE 2025

Ratifica ed esecuzione del Trattato sul trasferimento delle persone condannate a pene privative della libertà personale tra la Repubblica italiana e lo Stato della Libia, fatto a Palermo il 29 settembre 2023

INDICE

Relazione	<i>Pag.</i>	3
Relazione tecnica	»	5
Disegno di legge	»	9
Testo del Trattato in lingua ufficiale e facente fede	»	11

ONOREVOLI SENATORI. —

Il Trattato in esame ha ad oggetto il trasferimento delle persone condannate.

La scelta di sottoscrivere un Trattato bilaterale tra l'Italia e la Libia è derivata dalla mancanza di uno strumento internazionale applicabile per il trasferimento delle persone condannate, non avendo la Libia ratificato la Convenzione sottoscritta a Strasburgo il 21 marzo 1983 che, come è noto, costituisce lo strumento giuridico di più ampia applicazione in materia di trasferimenti internazionali di detenuti al fine di eseguire condanne definitive.

Il Trattato contiene, in primo luogo, le definizioni di 'Stato di Condanna', di 'Stato di Esecuzione', di 'persona condannata', di 'sentenza', di 'condanna' e di 'Autorità Centrale' (**Art. 1**).

Il Trattato consente il trasferimento dei cittadini dei due Stati contraenti, condannati in via definitiva e detenuti nell'altro Stato, nel Paese di origine per scontarvi la pena residua. La finalità della Convenzione è essenzialmente quella di favorire il reinserimento sociale della persona condannata, facendole scontare la pena nel luogo in cui ha saldi legami sociali e familiari (**Art. 2**).

Il trasferimento potrà avvenire soltanto se il condannato sia cittadino dell'altro Stato, la sentenza di condanna sia passata in giudicato, la parte della condanna ancora da espiare sia pari almeno ad un anno (salvo casi eccezionali), il fatto che ha dato luogo alla condanna costituisca un reato anche per la legge dello Stato in cui il detenuto deve essere trasferito e, infine, lo Stato di condanna e lo Stato di esecuzione siano d'accordo sul trasferimento. Perché si possa provvedere al trasferimento occorre che il detenuto presti il proprio consenso, con piena consapevolezza delle conseguenze giuridiche che ne derivano, che dovranno, a tal fine, essere comunicate alla persona interessata dalle Parti (**Art. 4**). È inoltre consentito il trasferimento di una persona condannata senza il consenso di quest'ultima — conformemente a quanto avviene tra gli Stati Membri dell'UE sulla base della Decisione Quadro 2008/909/GAI — quando nei suoi confronti sia stata disposta una misura di espulsione od altra misura per effetto della quale la stessa non potrà più soggiornare nel territorio dello Stato di condanna dopo la sua scarcerazione (**Art. 17**), oppure in caso di fuga della persona dallo Stato di condanna verso lo Stato di esecuzione (**Art. 16**).

Le Parti potranno altresì prendere in considerazione, ai fini dell'assunzione della decisione relativa al trasferimento, eventuali situazioni eccezionali (quali le condizioni di salute del condannato, l'età avanzata ovvero il suo stato di invalidità fisica o psichica) (**Art. 10**).

La richiesta di trasferimento può essere presentata per iscritto dalla persona condannata, ovvero da uno degli Stati contraenti (**Art. 6**). L'Articolo 1, comma 1, lettera f) individua le Autorità centrali competenti a ricevere ed inoltrare le richieste di trasferimento: il Ministero della Giustizia per il Governo della Repubblica Italiana ed il Ministero della Giustizia per lo Stato della Libia.

Il Trattato prevede una disciplina dettagliata in relazione ai documenti che devono essere presentati dallo Stato di Condanna, nonché dallo Stato di Esecuzione (**Art. 7**), alla lingua di redazione degli atti (**Art. 8**), ed alle spese (**Art. 19**). In un'ottica di massima semplificazione dei rapporti tra gli Stati è inoltre previsto che i documenti ed ogni altro materiale trasmesso in base al Trattato sono esenti da qualunque forma di

legalizzazione, autenticazione o altri requisiti formali, essendo sufficiente a tal fine la garanzia di autenticità prestata dalle Autorità centrali (**Art. 8**).

Al fine di favorire il ricorso allo strumento del trasferimento delle persone condannate è previsto un impegno di entrambe gli Stati ad adottare le misure necessarie ad informare, tempestivamente, le persone detenute nel proprio territorio ed in espiatione di una pena definitiva, dell'esistenza del Trattato e delle condizioni di applicabilità dello stesso (**Art. 5 comma 1**).

E inoltre previsto l'obbligo, per ciascuno Stato, di informare, a richiesta, la persona interessata delle decisioni assunte con riferimento alla domanda di trasferimento (**Art. 5 comma 2**).

Al fine di acquisire un valido consenso è prevista l'acquisizione dello stesso con apposita dichiarazione e con piena consapevolezza delle relative conseguenze giuridiche (**Art. 9**).

La consegna della persona interessata è concordata tramite le Autorità Centrali (**Art. 11**).

La decisione potrà essere condizionata all'adempimento di eventuali pene pecuniarie, spese processuali, disposizioni risarcitorie e, comunque, delle eventuali prescrizioni poste a carico del condannato. Potrà, altresì, richiedersi la prestazione di idonea garanzia per l'adempimento di detti obblighi, salva - in entrambi i casi - la necessità di tener conto delle condizioni economiche del condannato e, comunque, della concreta possibilità di adempiere da parte di quest'ultimo (**Art. 10**).

Quanto alla disciplina applicabile a seguito del trasferimento, è previsto che le Autorità dello Stato di esecuzione continuino l'esecuzione della condanna rispettando la natura e la durata della pena o della misura privativa della libertà personale stabilite dalle Autorità dello Stato di condanna.

L'operatività della legislazione nazionale dello Stato di esecuzione costituisce un principio generale in materia di trasferimento, recepito in tutte le convenzioni, multilaterali o bilaterali, che se ne occupano.

In caso di incompatibilità con la legge dello Stato di esecuzione, per natura o durata della pena, è prevista la possibilità di commutarla, in conformità al diritto interno, con il consenso dello Stato di condanna (**Art. 12**).

Lo Stato di condanna conserva, tuttavia, la propria giurisdizione in merito alla revisione delle condanne o delle sentenze adottate dalle proprie autorità giudiziarie (**Art. 13**). Per tale motivo è stato introdotto un obbligo, per lo Stato di esecuzione, di far cessare l'esecuzione della condanna a seguito dell'adozione di un provvedimento nello Stato di condanna in forza del quale la condanna cessa di essere eseguibile (**Art. 14**).

Il Trattato prevede inoltre un obbligo di informazione, in capo allo Stato di esecuzione, in merito all'esecuzione della pena ovvero all'eventuale fuga della persona trasferita prima dell'espiatione della pena (**Art. 15**).

Sono, infine, contenute nel Trattato le disposizioni relative ai rapporti con altri accordi internazionali (**Art. 22**), alla soluzione delle controversie (**Art. 24**), alla protezione della riservatezza (**Art. 20**), alla protezione dei dati personali (**Art. 21**), nonché in relazione alla entrata in vigore, durata ed eventuale cessazione del Trattato (**Art. 25**).

RELAZIONE TECNICA

La presente relazione tecnica è volta a determinare gli oneri conseguenti l'applicazione del Trattato sul trasferimento delle persone condannate tra il Governo della Repubblica italiana e lo Stato della Libia.

Da notizie assunte presso i competenti Uffici, attualmente risultano ristretti presso le strutture penitenziarie italiane, per espriare la condanna definitiva, due cittadini libici, invero risultano ristretti in Libia due connazionali, che stanno scontando una pena a seguito di giudizio irrevocabile.

Tanto premesso, in via prudenziale, può affermarsi che potranno trovarsi nella condizione di trasferimento in Italia (*Articoli 4 "Condizioni del trasferimento" e 17" Trasferimento della Persona condannata Espulsa"*), in conformità con quanto previsto dagli Accordi Internazionali vigenti, due condannati o condannati espulsi all'anno.

Ai sensi dell'**articolo 19** considerato che il passaggio aereo di sola andata dallo Stato della Libia (capitale Tripoli) verso l'Italia è pari mediamente a € 400 (classe economica) — si evidenzia che tale volo non diretto, prevede lo scalo obbligatorio a Tunisi per motivi di sicurezza, con una durata superiore alle cinque ore - l'onere annuo per il solo trasferimento dei condannati viene così determinato:

Spese di viaggio per il trasferimento di 2 condannati (artt. 4 e 17)

• € 400 (passaggio aereo sola andata) x 2 (n. condannati annuo) = **€ 800** (oneri valutati)

Spese di viaggio per gli accompagnatori

Relativamente alle spese di viaggio per gli accompagnatori, si può ipotizzare un numero di due (2) unità per ciascun condannato e una diaria di € 122,82 (Colonna D della Tabella B del D M. 13 gennaio 2003, diaria ridotta del 20% ai sensi del DL 223/2006, convertito dalla legge 248/2006), da ridurre ulteriormente di 1/3 (rimborso spese albergo) un importo di **€ 81,88** (122,82 - 40,94).

A tal fine si rende noto che gli accompagnatori rivestono, generalmente, la qualifica di Ufficiali di Polizia Giudiziaria con grado compreso tra tenente colonnello e maresciallo capo (e gradi corrispondenti), e che l'espletamento delle attività di accompagnamento su tratte intercontinentali, come nel caso della Libia viene svolto da parte degli operatori dipendenti dal Servizio per la Cooperazione Internazionale di Polizia della Direzione Centrale della Polizia Criminale.

Per la determinazione dell'importo su cui calcolare gli oneri a carico dello Stato è stata eseguita la seguente procedura:

- alla diaria è sottratta la quota fissa di € 51,65 pertanto $81,88 - 51,65 = € 30,23$;

- su tale quota di € 30,23 è applicato un coefficiente di lordizzazione di **1,6296** determinando un imponibile pari a € 49,26, su cui sono applicati gli oneri sociali e l'Irap a carico dello Stato per una percentuale complessiva pari al 32,70% (24,20% oneri sociali + 8,50% Irap), determinando un importo pari a € 16,11;

- si è proceduto a sommare la diaria di € 81,88 e gli oneri sociali e l'Irap a carico dello Stato pari ad € 16,11, determinando un importo complessivo di **€ 97,99**, onere finale per diaria da corrispondere a ciascun accompagnatore a cui spetta il rimborso delle spese di albergo.

*Pertanto, la diaria giornaliera, al lordo degli oneri sopra richiamati, è stata quantificata in **€ 97,99**.*



Per quanto attiene al costo del biglietto aereo, poiché trattasi di volo transcontinentale della durata superiore alle cinque ore (per gli accompagnatori è ammesso il rimborso del biglietto aereo in classe superiore ai sensi dell'articolo 1, comma 216, della legge 23 dicembre 2005, n. 266) si esegue il viaggio di andata in classe business e il viaggio di ritorno in classe economy, unitamente alla persona condannata.

Il costo del biglietto aereo a/r per ciascun accompagnatore è pari quindi a circa € 650,00 (prezzo viaggio di andata in business class) ed € 400,00 (prezzo viaggio di ritorno in economy class), per un totale pari a € 1.050,00. A ciascun accompagnatore spetta una maggiorazione del 5% sul prezzo del biglietto ai sensi dell'articolo 14 della legge n. 836/1973, pertanto l'importo totale ammonta a € **1.102,50**.

Pertanto, considerati due accompagnatori per ciascun condannato da trasferire in Italia, una missione di 6 giorni (tempo necessario a svolgere le ordinarie pratiche per il trasferimento del condannato e garantire la massima efficienza psico-fisica del personale impiegato anche durante il volo di linea di ritorno con la persona al seguito, ciò sia in considerazione del particolare fuso orario, dell'assenza di collegamenti aerei diretti e della lunga permanenza nelle aree portuali di partenza, di transito e di arrivo) per due (2) trasferimenti l'anno, l'onere annuo sarà così determinato:

- Biglietto aereo Roma — Tripoli a/r: € 1.102,50;
- Spese di viaggio € 1.102,50 x 2 accompagnatori (2 x ogni condannato) x 2 missioni annue = **€ 4.410,00** (oneri valutati);
- Spese di missione per gli accompagnatori: € 97,99 (diaria complessiva) x 2 accompagnatori x 6 giorni di missione per due missioni = **€ 2.351,76** (oneri valutati);
- Spese di soggiorno per gli accompagnatori: € 130,00 x 2 accompagnatori x 2 missioni x 5 notti = **€ 2.600,00** (oneri valutati).

TOTALE SPESE DI MISSIONE € 4.410,00 + 2.352,00 + 2.600,00 = **€ 9.362,00** (oneri valutati).

Al riguardo, si precisa che le predette spese di missione, anche alla luce dei referti della Corte dei conti e per prassi contabile, vengono considerate, nello specifico campo del trasferimento delle persone condannate, come già in tema di estradizione ed assistenza giudiziaria, quali oneri valutati atteso che l'onere quantificato discende da una stima, quella del numero dei detenuti da trasferire e degli accompagnatori.

Per quanto riguarda le attività relative alla verifica del consenso al trasferimento della persona condannata da parte di un funzionario nominato in conformità delle leggi dello Stato (**art. 9**) si specifica che le stesse potranno essere espletate con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, nell'ambito degli stanziamenti dei capitoli dello stato di previsione di spesa a tal fine preordinati, rientrando fra gli ordinari compiti istituzionali.

Si precisa che dal *transito* del condannato da trasferire (**art. 11**) non deriveranno costi per l'erario poiché la custodia verrà eseguita presso strutture gestite dalle forze dell'ordine.

Le amministrazioni competenti provvedono agli adempimenti previsti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Le strutture carcerarie, ove di norma avvengono le traduzioni dei detenuti, sono strutture demaniali ricadenti sotto la competenza del Ministero della Giustizia. Gli oneri derivanti dalle disposizioni in argomento sono relativi al personale e sono gestiti, a legislazione vigente, con i fondi dei capitoli 2501 piani gestionali 1, 2, 3, e 5, nonché al capitolo 2522 piani gestionali 1 e 2 relativi agli stipendi del personale della Polizia di Stato, ai contributi previdenziali e agli straordinari.



Analogamente, per ciò che concerne le spese di funzionamento direttamente correlate alla custodia del soggetto condannato da trasferire, non deriveranno nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica potendo far fronte alle stesse nell'ambito delle risorse già previste a legislazione vigente, tenuto conto anche dell'esiguo numero stimato di persone da trasferire (due all'anno), come menzionato nelle premesse della presente relazione.

Spese di traduzione di atti e documenti (articoli 7 e 8)

Le annuali di traduzioni degli atti e dei documenti possono essere forfettariamente quantificate in € **4.000,00** (onere valutato).

Complessivamente il Trattato di trasferimento delle persone condannate tra Italia e Libia determina oneri annui quantificati in € **14.162,00**, di cui € 4.800,00 a carico del Ministero della giustizia e € 9.362,00 a carico del Ministero dell'Interno.

RIEPILOGO ONERI TRATTATO DI TRASFERIMENTO PERSONE CONDANNATE

L'onere totale derivante dall'Accordo sul trasferimento delle persone condannate ammonta a € 14.162,00 annui a decorrere dal 2025. Per la copertura finanziaria del predetto importo si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

Spese viaggio trasferimento condannato (onere valutato)	€ 800
Spese viaggio accompagnatori (onere valutato)	€ 4.410
Spese missione accompagnatori (onere valutato)	€ 2.352
Spese pernottamento accompagnatori (onere valutato)	€ 2.600
Spese traduzione atti (onere valutato)	€ 4.000

TOTALE	€ 14.162





*Ministero
dell'Economia e delle Finanze*

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

VERIFICA DELLA RELAZIONE TECNICA

La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 ha avuto esito Positivo.

Il Ragioniere Generale dello Stato

Firmato digitalmente

01/04/2025

Daria Perrotta



DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Autorizzazione alla ratifica)

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare il Trattato sul trasferimento delle persone condannate a pene privative della libertà personale tra la Repubblica italiana e lo Stato della Libia, fatto a Palermo il 29 settembre 2023, di seguito denominato « Trattato ».

Art. 2.

(Ordine di esecuzione)

1. Piena ed intera esecuzione è data al Trattato a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 25 del Trattato stesso.

Art. 3.

(Disposizioni finanziarie)

1. Agli oneri derivanti dagli articoli 4, 7, 8, 17 e 19 del Trattato, valutati in euro 14.162 annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

2. Dall'attuazione della presente legge, salvo quanto previsto dalle disposizioni di

cui al comma 1, non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate vi provvedono nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Art. 4.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

TRATTATO
SUL TRASFERIMENTO DELLE PERSONE CONDANNATE A PENE PRIVATIVE
DELLA LIBERTA' PERSONALE
TRA
LA REPUBBLICA ITALIANA
E
LO STATO
DELLA LIBIA

La Repubblica Italiana e lo Stato della Libia, qui di seguito denominati "Parti Contraenti",

desiderando promuovere un'efficace cooperazione tra i due Paesi in materia di trasferimento delle persone condannate al fine di facilitare la loro riabilitazione ed il loro reinserimento sociale,

ritenendo che tale obiettivo possa essere conseguito mediante la conclusione di un accordo bilaterale il quale stabilisca che nei confronti degli stranieri privati della libertà in conseguenza di una condanna penale la condanna possa essere eseguita nell'ambiente sociale d'origine dei medesimi,

hanno stabilito quanto segue:

Articolo 1

Definizioni

Ai fini del presente Trattato, il termine

- a) "condanna" indica qualsiasi pena o misura privativa della libertà personale inflitta da un giudice, per una durata limitata o indeterminata, in conseguenza della commissione di un reato;
- b) "sentenza" indica una decisione giudiziale definitiva, non più soggetta a impugnazione, con la quale viene inflitta una condanna;

- c) "persona condannata" indica una persona nei cui confronti debba eseguirsi o si stia eseguendo una sentenza di condanna definitiva;
- d) "Stato di Condanna" indica lo Stato in cui è stata inflitta la condanna alla persona che può essere o è già stata trasferita;
- e) "Stato di Esecuzione" indica lo Stato in cui la persona condannata può essere o è già stata trasferita per eseguire la condanna;
- f) "Autorità Centrale" indica i rispettivi Ministeri della Giustizia.

Articolo 2

Principi Generali

1. Le Parti Contraenti, in conformità alle disposizioni del presente Trattato, si impegnano a prestarsi reciprocamente la più ampia cooperazione in materia di trasferimento delle persone condannate.
2. Conformemente alle disposizioni del presente Trattato, una persona condannata nel territorio di uno dei due Stati, Stato di Condanna, può essere trasferita nel territorio dell'altro Stato, Stato di Esecuzione affinché sia eseguita la condanna inflittale con una sentenza definitiva.
3. Il presente Trattato è applicabile a minori di età in trattamento speciale conformemente alle leggi dei due Stati. L'esecuzione di una misura privativa della libertà che venga applicata al minore di età è effettuata conformemente alla legge dello Stato di Esecuzione, ai sensi del paragrafo 2 dell'Articolo 12.

Articolo 3

Modalità di trasmissione delle richieste

Le Autorità Centrali trasmettono le richieste di trasferimento tramite canali diplomatici. Ciascuna Parte Contraente comunica all'altra, tramite il canale diplomatico, gli eventuali cambiamenti dell'Autorità Centrale designata.

Articolo 4

Condizioni per il Trasferimento

Il trasferimento può avere luogo se ricorrono tutte le seguenti condizioni:

- a) la persona condannata è un cittadino dello Stato di Esecuzione;

- b) la sentenza di condanna è definitiva;
- c) la durata della condanna che resta da eseguire nei confronti della persona condannata è di almeno un anno ovvero è indeterminata alla data di ricezione della richiesta di trasferimento. In casi eccezionali, i due Stati possono autorizzare il trasferimento anche se la durata della condanna che resta da eseguire è inferiore ad un anno;
- d) la persona condannata o - in caso di sua incapacità dovuta a ragioni di età o alle condizioni fisiche o mentali - il suo legale rappresentante acconsente al trasferimento, fatta eccezione per le ipotesi previste agli Articoli 16 e 17;
- e) gli atti o le omissioni per i quali è stata inflitta la condanna costituiscono reato anche per la legge dello Stato di Esecuzione;
- f) la condanna non è stata emessa per un fatto che costituisce reato esclusivamente militare e non si pone in contrasto con i principi fondamentali dell'ordinamento giuridico dello Stato di esecuzione;
- g) lo Stato di Condanna e lo Stato di Esecuzione sono d'accordo sul trasferimento.

Articolo 5

Obbligo di Fornire Informazioni

1. Ogni persona condannata alla quale può essere applicato il presente Trattato deve essere informata dallo Stato di Condanna del contenuto del Trattato stesso e delle conseguenze giuridiche derivanti dal trasferimento.
2. La persona condannata, se lo richiede, deve essere informata per iscritto di ogni passo intrapreso dallo Stato di Condanna o dallo Stato di Esecuzione con riferimento alla richiesta di trasferimento, mentre deve essere sempre informata della decisione presa da ciascuno Stato.
3. Le Parti Contraenti si notificano reciprocamente ogni condanna nei confronti di uno dei loro cittadini per la quale è consentito il trasferimento in conformità al presente Trattato.

Articolo 6

Richiesta di Trasferimento

1. Il trasferimento può essere richiesto:

- a) dallo Stato di Condanna;
 - b) dallo Stato di Esecuzione;
 - c) dalla persona condannata, o da terzi aventi titolo di agire per conto della persona condannata a norma della legge di uno dei due Stati, mediante una dichiarazione scritta diretta allo Stato di Condanna o allo Stato di Esecuzione, con la quale viene espressa la volontà della persona condannata di essere trasferita ai sensi del presente Trattato.
2. La richiesta e le risposte sono formulate per iscritto e sono indirizzate alle Autorità Centrali.

Articolo 7

Scambio di Informazioni e Documenti a Sostegno

1. Ciascuno Stato trasmette senza indugio all'altro Stato la richiesta di trasferimento formulata o ricevuta e inoltra le informazioni e la documentazione di seguito indicate.
2. Lo Stato di Condanna trasmette:
 - a) informazioni sulle generalità della persona condannata (nome, data e luogo di nascita) e, ove possibile, una copia di un valido documento di identificazione di tale persona e le sue impronte digitali;
 - b) informazioni sul luogo di residenza o l'indirizzo della persona condannata nello Stato di Esecuzione, se conosciute;
 - c) una esposizione dei fatti sui quali si basa la condanna;
 - d) informazioni sulla natura della condanna e sulla sua durata, nonché sulla data di inizio della sua esecuzione;
 - e) informazioni sulla custodia cautelare, sui condoni o diminuzioni di pena e su qualsiasi altro elemento relativo all'esecuzione della condanna;
 - f) copia della sentenza definitiva di condanna;
 - g) copia delle disposizioni di legge sulle quali si basa la condanna;
 - h) se opportuno, ogni rapporto medico-sociale sulla persona condannata, ogni informazione sul trattamento sanitario e penitenziario eseguito nello Stato di Condanna ed ogni raccomandazione per la prosecuzione di detto trattamento nello Stato di Esecuzione;

- i) la dichiarazione con la quale la persona condannata manifesta il consenso al proprio trasferimento in conformità alla lettera d) dell' Articolo 4 del presente Trattato;
 - j) la dichiarazione con la quale lo Stato di Condanna manifesta il consenso al trasferimento della persona condannata;
 - k) qualsiasi ulteriore informazione o documento che lo Stato di Esecuzione consideri necessario al fine della decisione.
3. Lo Stato di Esecuzione, su richiesta, trasmette:
- a) una dichiarazione o un documento da cui risulti che la persona condannata è cittadino dello Stato di Esecuzione;
 - b) una copia delle disposizioni di legge dello Stato di Esecuzione dalle quali risulti che gli atti o le omissioni per i quali è stata inflitta la condanna nello Stato di Condanna costituiscono reato anche per la legge dello Stato di Esecuzione;
 - c) una dichiarazione contenente le informazioni sulle conseguenze del trasferimento ai sensi dell' Articolo 12 del presente Trattato;
 - d) la dichiarazione con la quale lo Stato di Esecuzione manifesta il consenso al trasferimento della persona condannata e l'impegno ad eseguire la restante parte della condanna;
 - e) qualsiasi ulteriore informazione o documento che lo Stato di Condanna consideri necessario al fine della decisione.
4. Lo scambio di informazioni e di documenti a sostegno, di cui alle disposizioni che precedono, non è effettuato nel caso in cui uno dei due Stati manifesti immediatamente di non acconsentire al trasferimento.

Articolo 8

Lingua e Legalizzazione

1. La richiesta di trasferimento e le relative risposte, di cui al precedente paragrafo 2 dell' Articolo 6, e i documenti e gli atti di cui al precedente Articolo 7 sono corredati da una traduzione nella lingua dello Stato a cui sono diretti.
2. I documenti e gli atti trasmessi in applicazione del presente Trattato non richiedono particolari forme di legalizzazione, certificazione o autenticazione.

Articolo 9**Consenso e Verifica**

1. Lo Stato di Condanna garantisce che la persona che deve prestare il consenso al trasferimento in conformità alla lettera d) dell'Articolo 4 del presente Trattato lo faccia volontariamente e con la piena consapevolezza delle conseguenze giuridiche che ne derivano. La procedura da seguire a tale scopo è regolata dalla legge dello Stato di Condanna.
2. Prima che abbia luogo il trasferimento, se lo Stato di Esecuzione lo richiede espressamente, lo Stato di Condanna dà allo Stato di Esecuzione la possibilità di verificare, mediante un funzionario nominato in conformità alle leggi di quest'ultimo Stato, che il consenso della persona condannata sia stato prestato alle condizioni previste nel paragrafo precedente.

Articolo 10**Decisione**

1. Prima di decidere in ordine al trasferimento di una persona condannata in conformità alle finalità del presente Trattato, le Autorità di ciascuno Stato considerano, tra gli altri fattori, la gravità e le conseguenze del reato, i precedenti penali ed i procedimenti penali pendenti a carico della persona condannata e i rapporti socio-familiari che tale persona ha conservato con l'ambiente di origine, le sue condizioni di salute ed eventuali esigenze di sicurezza o altri interessi dello Stato.
2. Se, con la sentenza di condanna, è stata inflitta anche una condanna al pagamento di una pena pecuniaria, delle spese processuali o di qualsiasi altro tipo di sanzione pecuniaria, ovvero al risarcimento, totale o parziale, dei danni cagionati alla vittima del reato, o sono state inflitte altre prescrizioni, lo Stato di Condanna può subordinare la sua decisione al previo adempimento di tali sanzioni o prescrizioni ovvero alla prestazione di idonea garanzia. Nella sua valutazione, lo Stato di Condanna tiene conto delle condizioni economiche della persona condannata e della concreta possibilità per quest'ultima di effettuare i pagamenti e gli adempimenti suddetti; è onere della persona condannata dimostrare l'impossibilità di eseguire detti pagamenti ed adempimenti nelle forme previste dalla legge dello Stato di Condanna.

3. Ciascuno Stato comunica senza indugio all'altro Stato la propria decisione di accettare, differire o rifiutare il trasferimento richiesto, indicando le ragioni di un eventuale rifiuto.

Articolo 11

Consegna della Persona Condannata

1. Se il trasferimento della persona condannata viene concesso, gli Stati si accorderanno prontamente sul tempo, sul luogo e su tutti gli altri aspetti relativi all'esecuzione del trasferimento.
2. Lo Stato di Esecuzione è responsabile della custodia della persona condannata e del suo trasporto dallo Stato di Condanna.

Articolo 12

Esecuzione della Condanna

1. Le Autorità dello Stato di Esecuzione devono continuare l'esecuzione della condanna rispettando la natura e la durata della pena o della misura privativa della libertà personale stabilite nella sentenza dello Stato di Condanna.
2. L'esecuzione della condanna è disciplinata dalla legge dello Stato di Esecuzione e soltanto tale Stato è competente per l'adozione delle relative decisioni, ivi compreso il riconoscimento in favore della persona trasferita di eventuali benefici o particolari modalità di esecuzione della condanna.
3. Se la condanna è, per sua natura, durata o entrambe le cose, incompatibile con la legge dello Stato di Esecuzione, quest'ultimo Stato può, con il consenso dello Stato di Condanna, adeguare la condanna a quella prevista dal proprio ordinamento per lo stesso reato o per un reato della stessa natura. La condanna così modificata deve corrispondere il più possibile, per natura e durata, a quella inflitta nella sentenza dello Stato di Condanna. La condanna così modificata non può, comunque:
 - a) essere più grave, per natura o durata, della condanna inflitta nello Stato di Condanna;
 - b) eccedere il massimo della pena previsto dalla legge dello Stato di Esecuzione per lo stesso reato o per un reato della stessa natura;
 - c) essere contraria ai principi fondamentali dello Stato di Condanna.

4. Quando la legge dello Stato di Esecuzione non consente di eseguire particolari misure imposte a una persona che, in ragione del suo stato mentale, è stata dichiarata, nello Stato di Condanna, non penalmente responsabile del reato, i due Stati si consultano e si accordano sul tipo di misura o di trattamento da applicare al caso concreto nello Stato di Esecuzione.
5. Se la persona condannata evade prima che l'esecuzione della condanna sia terminata, lo Stato di Esecuzione prende i provvedimenti necessari per rintracciarla ed arrestarla, assicurando che sia espiata la restante parte della condanna e che si proceda nei confronti di tale persona per il reato di evasione ove previsto dalla legge dello Stato di Esecuzione. Se detta persona fa ritorno e viene rintracciata nel territorio dello Stato di Condanna, tale Stato è autorizzato ad eseguire la parte restante di condanna che la persona condannata avrebbe dovuto espiare nello Stato di Esecuzione.

Articolo 13

Revisione della Sentenza

Soltanto lo Stato di Condanna ha il diritto di decidere sulle domande di revisione delle sentenze.

Articolo 14

Cessazione dell'Esecuzione

Lo Stato di Esecuzione fa cessare l'esecuzione della condanna non appena è informato dallo Stato di Condanna di qualsiasi decisione o misura in forza della quale la condanna cessa di essere eseguibile.

Articolo 15

Informazioni Concernenti l'Esecuzione

Lo Stato di Esecuzione fornisce allo Stato di Condanna informazioni sull'esecuzione della condanna:

- a) se, in conformità alla propria legge, l'esecuzione della condanna è terminata o comunque cessata;
- b) se la persona condannata evade prima che l'esecuzione della condanna sia terminata.

Articolo 16**Fuga della Persona Condannata dallo Stato di Condanna**

1. Quando una persona condannata con sentenza definitiva ha lasciato il territorio dello Stato di Condanna al fine di evitare, in tutto o in parte, l'esecuzione della condanna, fuggendo nel territorio dell'altro Stato, di cui è cittadino, lo Stato di Condanna può richiedere all'altro Stato di dare esecuzione alla propria sentenza di condanna, nel rispetto della normativa interna di quest'ultimo Stato sul riconoscimento del giudicato.
2. Su domanda dello Stato di Condanna, lo Stato di Esecuzione, in attesa di ricevere la documentazione a sostegno della richiesta di cui al paragrafo precedente ovvero prima di decidere su tale richiesta, può procedere all'arresto della persona condannata o adottare qualsiasi altra misura idonea a garantire che essa rimanga sul suo territorio. Le domande in tal senso sono accompagnate dalle informazioni di cui al paragrafo 2 dell'Articolo 7 del presente Trattato.
3. Il periodo trascorso in stato di custodia, anche agli arresti domiciliari, dalla data dell'arresto fino alla data della decisione dello Stato di Esecuzione, è computato da questo Stato ai fini dell'esecuzione della condanna.
4. Per l'esecuzione della condanna ai sensi del presente Articolo non è necessario il consenso della persona condannata.

Articolo 17**Trasferimento della Persona Condannata Espulsa**

1. È consentito il trasferimento di una persona condannata, senza il consenso di quest'ultima, quando la sentenza definitiva di condanna pronunciata nei suoi confronti o un provvedimento amministrativo definitivo emesso in conseguenza di tale sentenza dispongono una misura di espulsione od altra misura per effetto della quale la persona condannata non potrà più soggiornare nel territorio dello Stato di Condanna dopo la sua scarcerazione.
2. Lo Stato di Esecuzione presta il proprio consenso solo dopo aver sentito il parere della persona condannata.

3. Ai fini dell'applicazione del presente Articolo, oltre a quanto stabilito all' Articolo 7 del presente Trattato, per quanto compatibile, lo Stato di Condanna trasmette allo Stato di Esecuzione:
 - a) una dichiarazione contenente il parere della persona condannata riguardo al suo eventuale trasferimento nello Stato di Esecuzione;
 - b) una copia della sentenza di condanna o del provvedimento amministrativo che dispongono la misura di espulsione o altra misura per effetto della quale la persona condannata non potrà più soggiornare nel territorio dello Stato di Condanna dopo la sua scarcerazione.

Articolo 18

Principio di Specialità

Ogni persona condannata trasferita ai sensi degli Articoli 16 e 17 del presente Trattato non può essere perseguita, giudicata, detenuta nello Stato di Esecuzione ai fini dell'esecuzione di una condanna o di una misura cautelare, né sottoposta ad altra restrizione della libertà personale, per un qualsiasi reato commesso precedentemente al trasferimento, diverso da quello che ha dato luogo al trasferimento stesso, ad eccezione del caso in cui lo Stato di Condanna acconsente. A tal fine, lo Stato di Esecuzione presenta una domanda, corredata della relativa documentazione e da un verbale giudiziario contenente eventuali dichiarazioni della persona condannata. Il consenso dello Stato di Condanna viene dato quando per il reato oggetto della domanda è possibile l'extradizione conformemente alla legislazione dello Stato di Condanna, o quando l'extradizione sarebbe esclusa solo in ragione dell'entità della pena.

Articolo 19

Spese

1. Le spese derivanti dall'applicazione del presente Trattato sono a carico dello Stato di Esecuzione, ad eccezione delle spese sostenute esclusivamente nel territorio dello Stato di Condanna.
2. Lo Stato di Esecuzione può, tuttavia, recuperare in tutto o in parte le spese di trasferimento dalla persona condannata se il trasferimento è avvenuto su richiesta di questa.

Articolo 20**Protezione della riservatezza e limiti di utilizzo.**

1. Le Parti Contraenti convengono di mantenere riservati i documenti e ogni informazione usati nella procedura di trasferimento, così come ogni altra informazione rilevante per la procedura ed acquisita dopo il trasferimento della persona condannata.
2. Ciascuna Parte Contraente si impegna a rispettare e mantenere la confidenzialità o la segretezza dei documenti o delle informazioni ricevute o fornite all'altra Parte quando ci sia una esplicita richiesta in tal senso dall'altra Parte.
3. Ciascuna Parte Contraente assicura che le informazioni ottenute siano protette rispetto ad una loro eventuale perdita, accesso o uso, modifica o divulgazione illeciti o uso improprio.

Articolo 21**Protezione dei dati personali.**

1. Fatto salvo quanto previsto dal comma 2 del presente Articolo, i dati personali possono essere raccolti e trasmessi solo se ciò sia necessario e proporzionato ai fini indicati nella richiesta di trasferimento.
2. I dati personali trasferiti all'altra Parte per effetto dell'esecuzione di una richiesta avanzata ai sensi del presente Trattato possono essere utilizzati dalla Parte alla quale tali dati sono stati trasferiti, esclusivamente per i seguenti fini:
3. ai fini della procedura di trasferimento richiesta ai sensi del presente Trattato;
4. per prevenire una minaccia immediata e grave alla sicurezza pubblica.
5. Tali dati possono anche essere utilizzati per qualsiasi altro fine se la Parte che ha trasferito i dati personali ha preventivamente prestato il proprio consenso a tale fine.
6. Ciascuna Parte può rifiutare di trasferire i dati personali quando tali dati sono protetti dalla propria legge interna e lo stesso grado di protezione non può essere fornito dall'altra Parte.
7. La Parte che trasferisce i dati personali può esigere che l'altra Parte fornisca informazioni circa l'utilizzo fatto di tali dati.
8. I dati personali trasferiti ai sensi del presente Trattato sono elaborati e cancellati in conformità alla legge interna della Parte che ha ricevuto tali dati. A prescindere da tali limiti, i dati

trasferiti sono cancellati appena non sono più necessari per il fine per il quale sono stati trasferiti.

9. Il presente Articolo non pregiudica la possibilità per la Parte che trasmette i dati personali di imporre condizioni aggiuntive nei casi in cui la richiesta di trasferimento non potrebbe essere eseguita in assenza di tali condizioni. Quando sono imposte delle condizioni aggiuntive in conformità al presente comma, la Parte alla quale i dati personali sono stati trasmessi elabora i dati ricevuti in conformità a tali condizioni.

Articolo 22

Rapporti con altri Accordi Internazionali

Il presente Trattato non impedisce agli Stati di cooperare in materia di trasferimento delle persone condannate in conformità ad altri accordi internazionali di cui entrambi gli Stati sono parti. Per la Repubblica Italiana non pregiudica in alcun modo i diritti e gli obblighi derivanti dalla sua partecipazione all'Unione europea. Per lo Stato della Libia non pregiudica in alcun modo i diritti e gli obblighi derivanti dalla sua partecipazione alla Lega Araba e all'Unione Africana.

Articolo 23

Applicazione nel tempo

Il presente Trattato si applicherà ad ogni richiesta presentata dopo la sua entrata in vigore, anche se questa si riferisce all'esecuzione di condanne inflitte prima della stessa entrata in vigore.

Articolo 24

Soluzione delle Controversie

1. Qualsiasi controversia dovuta all'interpretazione o all'applicazione del presente Trattato sarà risolta mediante consultazione tra le Autorità Centrali.
2. Se esse non raggiungono un accordo, sarà risolta mediante consultazione per via diplomatica.

Articolo 25

Entrata in Vigore, Modifica e Cessazione

1. Il presente Trattato entrerà in vigore alla data di ricezione della seconda delle due notifiche con cui le Parti Contraenti si saranno comunicate ufficialmente l'avvenuto espletamento delle rispettive procedure interne di ratifica.
2. Il presente Trattato potrà essere modificato in qualsiasi momento mediante accordo scritto tra le Parti Contraenti. Ogni modifica entrerà in vigore in conformità alla stessa procedura prescritta al paragrafo 1 del presente Articolo e sarà parte del presente Trattato.
3. Il presente Trattato avrà durata illimitata. Ciascuna Parte Contraente ha facoltà di recedere dal presente Trattato in qualsiasi momento dandone comunicazione scritta all'altra Parte per via diplomatica. La cessazione avrà effetto il centoottantesimo giorno successivo alla data della comunicazione. La cessazione di efficacia non pregiudicherà le procedure iniziate prima della cessazione medesima.

IN FEDE DI CHE i sottoscritti, debitamente autorizzati dai rispettivi Governi, hanno firmato il presente Trattato.

FATTO a PALERMO, il giorno 29 del mese IX dell'anno 2023 in due originali ciascuno nelle lingue italiana e araba, entrambi i testi facenti ugualmente fede.

Per la Repubblica Italiana



Per lo Stato della Libia



